

## **IL PERCORSO DELLA RIFORMA DALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ALL'UNIVERSITÀ**

La riflessione sui temi dell'istruzione e del lavoro, e in particolare sulla validità dei dispositivi formativo-professionali, ha dato avvio nella maggior parte dei Paesi Europei a un ampio processo di ristrutturazione dei sistemi educativi e formativi. In questi ultimi anni, anche il nostro Paese è stato interessato da un percorso di riforma, che si è ormai esteso a tutti i livelli: dall'istruzione di base alla scuola secondaria superiore e all'università.

Per quanto riguarda la riforma dell'istruzione inferiore e superiore fino al secondo grado, nel marzo 2002 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il testo della proposta di riforma (in discussione al Senato al momento in cui scriviamo) si discosta da quello predisposto durante la scorsa legislatura, che prevedeva, in sintesi, l'estensione dell'obbligo scolastico fino a 15 anni e di quello formativo fino a 18 anni.<sup>2</sup> Secondo i nuovi obiettivi di cambiamento, restano invece tredici gli anni del percorso di formazione dalla prima elementare alla maturità di stato, secondo il modello 5+3+5 (lasciando, quindi, tutto invariato per medie e licei).

Il ciclo dell'istruzione secondaria superiore è costituito dai licei e dagli istituti tecnici, mentre tutti gli istituti di istruzione e formazione professionale (che dovranno però avere una durata almeno quadriennale) farebbero invece capo alle Regioni. Inoltre, dal compimento del quindicesimo anno di età dell'alunno, i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

I licei hanno durata quinquennale,<sup>3</sup> con un'attività didattica che si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno, al termine del quale è previsto un esame di Stato il cui superamento permette l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato (utile anche ai fini

---

<sup>2</sup> In altri termini, lo studente non intenzionato a proseguire gli studi oltre la terza media, sino al conseguimento di un diploma o comunque di un titolo di studio quinquennale, avrebbe potuto, secondo il modello di riforma "Berlinguer-De Mauro", proseguire l'iter formativo in modi alternativi per raggiungere qualifiche o titoli professionalizzanti indirizzati al mondo del lavoro.

<sup>3</sup> Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

dell'accesso all'università) attraverso la frequenza di un successivo corso annuale, realizzato d'intesa con le università.<sup>4</sup> È inoltre assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

La riforma dell'ordinamento universitario è invece già una realtà, essendo partita nell'anno accademico 2001/2002 (anche se una valutazione del relativo impatto sarà possibile soltanto quando compariranno i primi laureati con la nuova formula). La riforma rappresenta un cambiamento radicale del sistema universitario italiano, un cambiamento reso peraltro necessario da una serie di fattori critici che hanno caratterizzato e ancora caratterizzano il nostro sistema: la durata eccessiva degli studi, l'alto numero di abbandoni e la rigidità dei percorsi formativi. Ma la riforma prende le mosse anche dalla consapevolezza delle profonde trasformazioni che la nostra società sta attraversando e dei nuovi bisogni di formazione che da essa provengono. Questi problemi sono stati affrontati in maniera sostanziale e strutturale, rendendo più flessibile il sistema con la creazione di percorsi formativi che permettono con più semplicità e con una minore dispersione di tempo il passaggio da un corso all'altro, da un livello all'altro, da un ateneo all'altro.

La principale innovazione consiste nell'introduzione di un sistema di studi articolato su due livelli di laurea secondo la formula del 3+2 (3 anni di laurea + 2 di laurea specialistica<sup>5</sup>), ricalcando così un modello presente nella maggior parte dei Paesi europei. Ciascun livello è, inoltre, affiancato da altri percorsi possibili, pensati per l'aggiornamento costante e rivolti sia a studenti che a professionisti (master di primo e secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca). L'altra novità riguarda l'introduzione del credito formativo<sup>6</sup> come unità di misura del lavoro di apprendimento dello

<sup>4</sup> Il titolo di formazione professionale triennale rilasciato dalle Regioni dà comunque accesso alla formazione tecnica superiore, per un percorso la cui durata è pari nel complesso a sette anni.

<sup>5</sup> Il Dm 509/99 prevede (art. 6, comma secondo) che "per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei".

<sup>6</sup> Il credito formativo (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Al credito corrispondono 25 ore di lavoro complessivo per lo studente; tale lavoro comprende sia le attività

studente. Tutta l'attività formativa (lezioni, studio individuale, seminari, laboratorio, etc.) viene, in altri termini, riportata al fattore tempo, con l'obiettivo di non sottoporre lo studente a carichi di lavoro eccessivi ed evitando, al contempo, di dilatare la durata degli studi.

Per certi aspetti, la riforma del cosiddetto "3+2" tende a favorire in modo significativo gli studenti, mettendoli innanzitutto nelle condizioni di poter scegliere un percorso di studi abbreviato (e questo determina la scomparsa del "vecchio" diploma universitario), in grado di garantire il conseguimento di un titolo universitario (laurea).

Il processo di riforma ha implicato anche il riordino dei corsi di laurea, ora raggruppati per classi omogenee<sup>7</sup>. La varietà dell'offerta (2959 corsi di laurea attivati nelle 77 università italiane, secondo i dati ministeriali aggiornati al marzo 2002), dietro la quale si nascondevano talvolta titoli solo all'apparenza iperspecialistici ma forse in realtà poco differenziati nel contenuto, aveva il limite di creare spesso confusione in chi si apprestava a scegliere un corso di laurea. L'introduzione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche dovrebbe ridurre sensibilmente tale "disorientamento", pur salvaguardando l'autonomia didattica degli atenei. In altri termini, l'ordinamento didattico d'ateneo determina nel concreto, e autonomamente, la denominazione dei corsi e gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, con indicazione dei relativi crediti, nonché le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo. I criteri generali entro i quali le università esercitano la propria autonomia non sono indicati per singolo corso, ma per classi di appartenenza, cioè per raggruppamenti di corsi di studio.<sup>8</sup> In pratica, tutti i corsi di

---

di didattica d'aula (lezioni, esercitazioni, seminari), sia lo studio individuale, sia altre attività formative quali, ad esempio, lo stage. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. I crediti sono acquisiti con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto e non sostituiscono il voto.

<sup>7</sup> Le 42 classi di corsi di laurea triennali e le 104 di laurea specialistica definite negli allegati ai decreti (Dm 4 agosto 2000 per le lauree e Dm 28 novembre 2000 per le lauree specialistiche), insieme ai crediti, sono il fondamento dell'ampia flessibilità del sistema, che permetterà alle università di differenziare l'offerta formativa e, quindi, di rispondere più adeguatamente alle necessità provenienti dalla cultura, dal mondo del lavoro, dalla ricerca, dalla domanda stessa degli studenti.

<sup>8</sup> Il Miur ha assegnato circa il 66 per cento di crediti formativi a determinate attività formative, descritte da insiemi di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini (14 aree, per un totale di 370 settori). Gli atenei sono, nei fatti, vincolati in una percentuale molto più bassa, in quanto possono scegliere autonomamente quali insegnamenti effettivamente attivare, con l'unico vincolo rappresentato dagli obiettivi formativi qualificanti.

laurea o di laurea specialistica istituiti in una determinata classe dai vari atenei avranno in comune obiettivi formativi qualificanti e attività formative indispensabili, ma si differenzieranno da università a università per la denominazione, per gli obiettivi formativi specifici e soprattutto per la scelta dettagliata delle attività formative richieste agli studenti e del relativo carico di lavoro espresso in crediti<sup>9</sup>, ovviamente nel rispetto dei valori minimi fissati dal decreto.

L'attuazione di questa riforma è, tuttavia, agli inizi. Le singole università hanno adottato i regolamenti didattici d'ateneo (che contengono tutti gli ordinamenti dei corsi di studio e che devono essere approvati dal Miur), mentre dall'anno accademico 2001-2002 si è proceduto all'organizzazione pratica dei nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica, pur con i problemi legati al fatto che le Università si trovano a dover completare i corsi a esaurimento e, al tempo stesso, affrontare il passaggio verso il nuovo sistema.

---

<sup>9</sup> Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver comunque acquisito complessivamente 300 crediti, compresi i 180 già acquisiti con la laurea e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.